

# **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297**

**Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione**

## **CAPO II - Carriera scolastica degli alunni**

### **Art. 192 - Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione**

4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, **ove particolari gravi circostanze lo giustificano**, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno.

**GLI ALUNNI CHE INTENDONO ISCRIVERSI PER LA 3<sup>a</sup> VOLTA, ALLA STESSA CLASSE, PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO, DEVONO FARNE RICHIESTA SCRITTA ENTRO IL 01/09/2015.**